

mento in cui mi si invita ad esprimere un convincimento, io devo denunciare un rito infinito che vede tre volte il Parlamento riunito in seduta comune, con una Commissione rappresentativa di tutte le forze politiche che non è in grado, nonostante la buona volontà, di offrire risultati, qualunque essi siano. E, ancora oggi (come vedremo), con conclusioni che conclusioni non sono, ma sono solo la testimonianza di una rinuncia a continuare un'indagine che ormai non ha dato, né darebbe o darà, frutti, ci si chiede di formarci un convincimento.

Non ho la presunzione, onorevole Peggio, di affermare che io ho certezze e lei no. Può darsi che lei abbia le sue certezze, ma le mie hanno pari dignità. In coscienza, oggi, non mi sento di pronunciarmi sulla responsabilità di un ministro, non sento di sottoscrivere una ipotesi di reato ministeriale, per modesto che esso sia...

EUGENIO PEGGIO. Pare che lei non si senta neppure di escluderla!

NICOLA LAPENTA. ... sulla scorta degli argomenti che mi si offrono. E questo lo dico con voce più appassionata e calda di quanto non sappia fare abitualmente, perché anch'io ho vissuto il tormento di una ricerca e vorrei affidare alla mia coscienza la tranquillità di una risposta che non so dare. Beato lei, onorevole Peggio, che possiede certezze che io non ho!

Non può, però, smentirmi sulla cronologia dei fatti che sto ricostruendo: sono date, sono atti, sono risultati, sono verbali che testimoniano la esattezza di quanto sto esponendo.

È in questo clima, mi pare, che nasce l'esigenza di una conclusione e la decisione di rassegnarne una, pur che sia, pur che si dica basta ad una inquisizione che ha stancato soprattutto gli inquisitori, oltre che — ben si intende — gli inquisiti.

E veniamo alle relazioni: una di archiviazione, a firma del collega Vitalone, due di accusa a firma dei colleghi Martorelli e Franchi. In quella dell'onorevole Vita-

lone, dettagliata e puntuale fino alla puntigliosità, è scritta — a mio avviso — l'innocenza di Stammati, sempre che, ovviamente, non si sia deciso prima di non vederla... Il mio grazie, senatore Vitalone, per il lavoro svolto, anche se i risultati non sono premiati. E poi vi è la relazione dell'onorevole Martorelli e quella dell'onorevole Franchi.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore di minoranza*. Non mi ringraziare...

NICOLA LAPENTA. No, ti ringrazio perché lo meriti, e sai che so essere sincero in pubblico e in privato. Non sono un politico di carriera e non ho mai rinunciato ad essere me stesso, anche e soprattutto perché quel che mi onora, per il fatto di poter parlare da questi banchi, è che la mia presenza dipende dalla fiducia del prossimo, degli elettori, ai quali devo rispondere in coscienza e scienza dei voti che esprimo.

Quel che inficia le vostre conclusioni, a mio avviso, è il metodo seguito. Martorelli lo definisce un'analisi critico-storica (o storico-critica). L'assunzione di un metodo siffatto già di per sé, a mio modesto avviso, è ammissione della mancanza di certezze su responsabilità oggettivamente individuate e soggettivamente individuabili, e mette, secondo me, a dura prova anche il principio costituzionale secondo il quale la responsabilità penale è personale. Arrivare a determinate conclusioni, infatti, soltanto attraverso l'analisi storico-critica dei fatti non credo che offra la tranquillità di poter parlare di responsabilità penale personale provata, raggiunta, dimostrata, scritta.

Il rischio peggiore, però, consiste nell'essere, quel metodo, la formula tipica delle argomentazioni deduttive che provano un fatto non perché sia vero, ma perché è logicamente collegato ad una premessa che si dà per vera. E mi spiegherò. Data per vera, caro Martorelli, la premessa della inesistenza della intermediazione se ne fa scaturire, come fatto logico e coerente, il falso. Assoluta e totale buona fede, ma credo sia difficile

contestare l'esattezza di quel che sto sostenendo. Si capisce: se si dà per scontato che l'intermediazione non vi è stata, è facile dimostrare che il falso sussiste. Ma se viene il dubbio che l'intermediazione vi è stata, allora quel fatto, logicamente collegato ad una premessa inesistente, non sarebbe più un fatto vero, ma per lo meno un fatto discutibile.

GIANLUIGI MELEGA. Non c'è mai stata l'intermediazione per una tangente del 7 per cento!

PRESIDENTE. Onorevole Melega, non interrompa! Senatore Lapenta, non raccolga le interruzioni. Debbo tra l'altro ricordarle che lei dispone ancora di soli sette minuti per concludere il suo intervento.

NICOLA LAPENTA. E allora non raccolgo l'interruzione, limitandomi a ringraziare il collega Melega, il quale mi onora delle sue interruzioni: questo significa che riesco, per lo meno, a creargli interrogativi. Questo mi fa piacere.

GIANFRANCO SPADACCIA. Ti ascoltiamo con molta attenzione!

NICOLA LAPENTA. Ma il rischio peggiore — dicevo — sta nel fatto che quel metodo rappresenta la formula tipica delle argomentazioni deduttive. Ecco perché, data per vera la premessa inesistente della intermediazione, se ne fa scaturire, come fatto logico e coerente, il falso. Si dice che l'intermediazione non era necessaria e non vi fu. Averla ritenuta necessaria o averla voluta far passare per tale rappresenterebbe l'estremo del peculato per distrazione.

Cominciamo da quest'ultima affermazione. Ora, sinceramente, non riesco a capire come si possa conciliare la responsabilità per un reato-mezzo (il falso ideologico), consumato con l'autorizzazione ministeriale, prefigurato e predisposto in vista del reato-fine (il peculato), con l'esclusione dalla responsabilità per quest'ultimo reato. O il primo reato costi-

tuisce un consapevole contributo causale alla verifica del secondo, oppure non esiste. Se Stammati non risponde del secondo reato, in questo contesto logico-giuridico non può rispondere neppure del primo; e non regge la tesi secondo cui in maniera autonoma il momento consumativo del falso ideologico starebbe nelle valutazioni fatte dal ministro Stammati prima dell'autorizzazione, proprio per verificarne la concedibilità. Rientrava infatti nei doveri del ministro verificare l'esistenza di connessione tra la corresponsione della provvigione e l'acquisizione della fornitura; la congruità della provvigione rispetto al valore della fornitura stessa; la convenienza di quest'ultima, maggiorandone il prezzo dell'ammontare della provvigione; la qualità di non residente del destinatario della provvigione. Tali valutazioni rappresentavano un dovere burocratico. Le integrazioni ed i rilievi di Stammati non sono la prova della sua partecipazione al fatto illecito; e la convinzione che esso non è accaduto induce il collega Martorelli a scagionare Stammati dal reato di peculato. Ora, che pur di fronte alla evidenza l'onorevole Franchi non sia d'accordo e chieda che il peculato venga contestato può rammarricarci, ma certamente non può farci cambiare idea.

Dall'inesistenza del falso consegue una prova in più sull'impossibilità di sospettare un peculato a carico del ministro. Per Martorelli il peculato non esiste anche per altre ragioni (ed egli aggiunge ulteriori considerazioni). Ma il vero è che, una volta provata la legittimità dell'atto ministeriale, cade ogni possibilità di peculato, perché viene meno il mezzo, rispetto al fine. Ora, della legittimità dell'atto ministeriale sono convinti gli stessi accusatori, dal momento che nessuna responsabilità è stata mossa in tema, ad esempio, di esportazione valutaria: ciò che altrimenti avrebbe rappresentato una conseguenza logica.

GIANFRANCO SPADACCIA. Una delle imputazioni è proprio quella di violazione delle leggi valutarie!

NICOLA LAPENTA. Quando, al termine del dibattito, dovrò votare, dovrò pur capire quali sono le contestazioni specifiche che vengono mosse! Se qui, ciascuno per proprio conto, vogliamo sollevare e contestare tutto il sollevabile e il contestabile, possiamo soltanto mettere in grave difficoltà la stessa possibilità di difesa dell'interessato!

Il peculato non esiste, dicevo, anche perché non vi è chi abbia adombrato il sospetto che la richiesta di autorizzazione avanzata dal ministro, la sua richiesta di integrazione alla domanda ed infine l'autorizzazione ministeriale non siano avvenute alla luce del sole e nel rispetto di quelle valutazioni da cui nasce la discrezionalità di taluni atti ministeriali. Non vi è chi abbia adombrato, durante il lungo percorso della vicenda, il sia pur minimo sospetto su connivenze, interessi, cointeressenze del ministro Stammati. E questo significa pure qualcosa nei processi.

È stato anche detto che l'intermediazione non era necessaria e non vi fu. Avremmo voglia e possibilità a questo punto di confutare uno per uno i risultati cui perviene soprattutto Martorelli con il suo metodo storico-critico. Non è forse questa la sede adatta e ce ne manca comunque il tempo. Ci limiteremo allora a qualche esempio. La mediazione non era necessaria e la confessione di Parviz Mina di averla incassata è falsa. Come mai neanche l'intervento del principe ereditario saudita — ci chiediamo — riuscirà a rimuovere la situazione di stallo in cui si erano fermate le trattative? È vero che, una volta contattato Mina, tutto si mosse all'improvviso e si risolse in pochi giorni? Perché Mina, che avrebbe operato quasi un miracolo — Russo diceva che lo si fa passare per un taumaturgo, ma certamente è accaduto qualcosa che ha rimosso le difficoltà e gli ostacoli che si erano frapposti —, rimane inattivo quando la Petromin sospende l'esecuzione del contratto? Evidentemente perché fa parte dell'apparato, che fa saltare il contratto quando lo scandalo italiano ha fatto o rischia di far saltare la provvigione.

Allora, la provvigione vi fu e fu parte integrante del contratto. Chi l'ha pretesa ha potuto non solo fissarla in quantità tali da conservare la vantaggiosità del contratto, ma ha potuto anche mandare a monte questo quando è andata a monte quella.

Rinunzio ad altri esempi e me ne scuso con i colleghi Franchi e Martorelli, ma non avrei mai immaginato che il tempo volasse così rapidamente e che i miei fogli si ingarbugliassero in modo così drammatico. A questo punto credo di poter concludere riaffermando che il falso ideologico (sul peculato farebbero bene a trovare una intesa prima gli accusatori!) di cui dovrebbe rispondere Stammati è il fiabesco topolino partorito dalla montagna.

Mi sarebbe facile ironizzare e rilevare che dopo tante doglie la montagna doveva pur partorire qualcosa, ma il profondo rispetto per i colleghi relatori di minoranza, che apprezzo e stimo, mi consente invece di affidare loro tramite il Parlamento, con umiltà ma con convinzione, un'ultima riflessione.

L'istituto costituzionale della inquisizione ministeriale, così come esso è concepito, si pone ormai motivo pericolosissimo di solitudine, e quanta ce n'è, per il Parlamento e di angoscia, e quanta ne abbiamo, per i parlamentari. Solitudine ed angoscia sono segni di una negatività iscritta nella condizione umana, nella condizione esistenziale dell'uomo, ma non perché questi vi si rinchiuda, ma perché li riassume pienamente e coscientemente in vista di una comunione più autentica e piena con gli altri uomini.

Solo assumendola fino in fondo e trasformandola in valore, la solitudine non condurrà all'isolamento ma ad una autentica comunione. Bisognerà allora sottrarre il Parlamento alla banalità, alla esteriorità, alla quotidianità di un rito che manca di senso e di significato e porlo con autenticità di fronte a se stesso ed ai problemi fondamentali della vita, restituendogli la sua libertà di fronte alle scelte etiche fondamentali.

Quella di oggi, signor Presidente, ono-

revoli colleghi, è un'occasione; se per diverse strade raggiungeremo, alla fine, significative convergenze, questo sarà il risultato, credo, non solo della limpidezza della indagine della quale vi diamo atto, ma ben di più. Sarà — rubo la frase a Martinazzoli — il risultato della tensione unitiva che promana da quello che acuisce e risolve l'esperienza giuridica e l'esperienza politica (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO LODA.** Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che si sono succeduti sino a questo momento nel dibattito, in primo luogo le relazioni di questa mattina del collega Vitalone, dei colleghi Martorelli e Franchi, ed ho ascoltato anche un intervento del senatore Lapenta. Debbo dire che gli interventi hanno rilevato due diverse condizioni di argomentazioni: una prima è quella della relazione Vitalone e dell'intervento del collega Lapenta cui va il mio rispetto, ma in ordine ai quali non posso non rilevare un dato che è emerso: l'imbarazzo di una spiegazione che non ha potuto spiegare nulla.

Consentitemi, colleghi, una osservazione; rispetto a quella relazione e a quell'intervento credo che le parole del collega Martorelli e del collega Franchi abbiano sollevato quella specie di *moquette* di sofismi che il collega Vitalone aveva disteso su tutta la vicenda, sicchè al Parlamento riunito in seduta comune si affollano domande abbastanza sconcertanti. Una conclusione ampiamente assolutoria rispetto a tutte le ipotesi accusatorie, un apparato di sofismi della confusione steso a piene mani, una puntigliosa ricostruzione di ciò che è noto.

Ma credo che Martorelli prima e Franchi dopo abbiano sollevato questo tappeto su cui ogni passo perdeva ogni risonanza e su cui non si avvertivano più le asperità, i punti aspri di impatto: le certezze acquisite in almeno una parte di questa vicenda.

Lo diciamo senza compiacimento, colleghi; c'è in noi, semmai, una inquietudine e una amarezza: perché ben vengano le difese di ciò che può essere difeso, ben venga la chiarezza e la trasparenza dove ci sono oscurità, ma non accettiamo che si esprima quasi indignata offesa rispetto a quello che sarebbe un pregiudizio accusatorio.

Non siamo disposti a prendere atto di spiegazioni che non spiegano; e questo è il dato assegnato alle conclusioni del senatore Vitalone nella sua relazione. Lo ha già detto molto bene stamane il collega Martorelli ed io ho poco da aggiungere. Dico subito che, a mia volta, sono costretto dal tempo del dibattito a selezionare molti argomenti che convergono nella nostra proposta accusatoria, la quale è stata definita giustamente dal collega Martorelli moderata, ma nel senso — che io voglio precisare perché non si creino su questo equivoci — che la nostra è puramente e semplicemente, come ha da essere, una richiesta preprocessuale aderente ai fatti.

Non accettiamo, infatti, le chiusure difensive, gli apparati concettuali che scattano nelle difese precostituite; non accettiamo neppure accuse che non siano puntualmente aderenti ai fatti. Gli uni e le altre già hanno fin troppo logorato e danneggiato questo organismo di accusa parlamentare: se di credibilità esso ha bisogno, io credo che questa debba essere affidata anche alle certezze di ipotesi accusatorie, che non varcano certi confini, ancorché nel comportarsi in questo modo ci si possa rammaricare di prove non raggiunte, di zone d'ombra rimaste, ma che non devono diventare a loro volta, in questa sede, pregiudizi di accusa.

Ecco perché c'è stato equilibrio, misura giusta, aderenza ai fatti, nelle nostre ipotesi accusatorie, le quali hanno quanto meno, io credo, un pregio di udienza e di credibilità, e dovrebbero averlo in quest'Assemblea prima di tutto, come ha ricordato Martorelli, un'Assemblea che più volte si è riunita per concedere supplementi di indagine in questa lunga vicenda. Sono di una credibilità e di una

consequenzialità che io voglio ricordare al collega Vitalone. La prima domanda che io gli formulo è infatti questa. Per tanti anni la Commissione inquirente ha indagato, ed ha indagato con determinazione, svolgendo un'indagine che ci ha portato anche oltre i confini: il collega Vitalone ed il collega Martorelli hanno a lungo viaggiato; tappe deludenti, contrastate; non sto qui a ricordare ciò che è agli atti e che è stato ricordato qui anche stamane, e che ha sollevato delicati e complessi problemi, che attengono alle convenzioni di mutuo soccorso giurisdizionale tra organi di giustizia di diversi Stati. A questo proposito è stato — almeno in certe fasi — determinato anche il Governo, prestando alla Commissione il soccorso di un supporto di azione diplomatica, non sempre continuo e coerente, ma certamente incisivo in determinati momenti. Abbiamo bussato alle porte che contavano, a quella della giustizia elvetica così gelosa di coprire i segreti bancari, che sono tanta ragione dell'economia del paese, dei suoi interessi; abbiamo sollevato con essa aspre polemiche, e ne è stato protagonista in prima fila il collega Vitalone.

Non sto qui a ricordare, per economia di tempo, tutte le tappe di questa vicenda. Non è stato, quindi, questo, il frutto di un pregiudizio e di una sollecitazione di parte; anzi, vorrei dire che in questa determinazione di ricerca, senza nulla togliere all'insieme della Commissione che vi aderiva con grande convinzione, proprio il collega Vitalone ha espresso il meglio della sua lunga e apprezzata esperienza professionale. Ma io allora domando al collega Vitalone: perché tutto questo? Qual era il bandolo che portava il collega Vitalone e il collega Martorelli a scontrarsi con le autorità giudiziarie elvetiche, con le autorità giudiziarie austriache, che lo portava a Panama, che lo ha portato in Brasile? Perché tutto questo? Aggiungo che non solo questo interrogativo, ovviamente retorico, colleghi, ha una sua chiara ragione nelle domande che noi andavamo a porre ai giudici elvetici, ma che questo, nostro bussare alla giustizia

elvetica perché alla fine ci rivelasse quello che era l'obiettivo della nostra ricerca, i nomi dei percettori di quei 17 miliardi raccolti in diversi conti — diversi conti, badate, colleghi, non uno solo; non c'è bisogno che io qui sottolinei il senso, tra l'altro, di questa pluralità di conti in cui i 17 miliardi sono raccolti nelle banche svizzere — che senso aveva se non partiva, questa nostra inchiesta, dal presupposto che quei conti, che ciò che era racchiuso in quelle cassette di sicurezza, era il frutto di un illecito?

Perché non solo non avrebbe avuto senso alcuno peregrinare per il mondo e bussare alla porta della giustizia svizzera per ottenerne tenaci rifiuti se non ci fosse stata questa consapevolezza e se non si fosse partiti da questo presupposto, ma, dico di più, sarebbe stato un indebito bussare a quelle porte, perché se quei 17 miliardi fossero stati il frutto di un'intermediazione bene avrebbero fatto gli svizzeri, gli austriaci e chiunque altro, a chiudere a noi quelle porte, bene avrebbero fatto ad opporci quei rifiuti, che non avrebbero giustificato nessuna protesta e nessuna nostra tensione volta a forzare legittimamente quei segreti così tenacemente custoditi.

Questo è, io credo, il frutto stagionato, ma sicuro, di quel lungo peregrinare, il frutto di una verità oggettiva, elementare; forse riduttiva rispetto a ciò che a noi premeva e preme, ma è un dato certo, se ciò che deve ispirarci è l'analisi storico-critica dei fatti, e cioè il ragionare sui fatti, senatore Lapenta, perché francamente non so che cosa di diverso debba fare un giudice, se non l'analisi storico-critica dei fatti, e cioè degli elementi di prova che si trovano negli atti di un processo.

Questo è il primo dato, se volete banale, e forse persino ovvio; ma qualche volta anche l'ovvietà impone la sua misura, per cui è da qui che bisognerebbe partire. Invece, non ho ascoltato risposta a questo elementare punto di approccio. Perché allora dovrei interpretare l'intervento del collega Lapenta — certamente al di là delle sue intenzioni — come una critica

neanche troppo coperta, ma severa e tagliente, nei confronti del senatore Vitalone? Se infatti noi dovessimo partire dalla presunta apodittica certezza che si è trattato di una intermediazione, che tutto era regolare, allora ben aspra doveva essere la critica: al Parlamento, innanzitutto, che più volte ha invitato la Commissione inquirente ad andare avanti, a continuare ad indagare, ad approfondire. Ma che cosa? L'esistenza di una intermediazione? Quello è un dato su cui il perimetro dell'indagine è abbastanza circoscritto: non occorre girare il mondo, moltiplicare le rogatorie.

No, il dato vero è che per quattro anni, prima di questa conclusione che tutto contraddice, questa convinzione era ben presente, lucida, calzante, pregnante nelle sue conseguenze: intermediazione non c'è stata, quindi ho diritto di sapere che cosa c'è in quelle cassette di sicurezza, ho diritto di conoscere i nomi di coloro che li hanno racchiuso i loro conti e che si sono divisi quei 17 miliardi.

E allora voi capite che il discorso cambia; e quello che oggi con sospetto candore viene ricostruito con tanta distaccata compostezza burocratica, per poi concludere che in fondo non è accaduto nulla, diventa sconcertante e — credetemi — anche un po' offensivo.

Non drammatizzo: voglio soltanto sottolineare l'amarezza e l'inquietudine di veder scattare un apparato difensivo così deludente e contraddittorio — e nel momento finale, badate: ciò aggrava il discredito che rischia di colpire ulteriormente la nostra funzione di inquirenti — dopo anni in cui, anche molto autorevolmente, colleghi, la certezza di ciò che stava alle spalle delle ricerche della Commissione parlamentare era certezza spesa pubblicamente. Quindi, o noi diamo degli irresponsabili a coloro che questa certezza hanno speso, facendone strumento di impulso anche per l'azione inquirente; oppure dobbiamo concludere che questa responsabilità ricade oggi su chi propone al Parlamento una tale sconcertante chiusura liberatoria.

Non voglio riprendere il discorso già

così puntualmente fatto dal collega Martorelli, anche perché ho già premesso che siamo costretti a selezionare. Del resto, a me non preme tanto inseguire ciò che è accaduto nei lunghi mesi di azione itinerante della Commissione (quello purtroppo è consegnato alla delusione conclusiva perché non conosciamo i nomi di chi ha preso questi 17 miliardi; nè sappiamo se siano tornati all'ENI o se siano andati altrove, se in parte siano andati ad arabi e in parte ad italiani o in che misura se li siano divisi). Noi non diciamo nulla di tutto questo proprio perché la nostra valutazione vuol essere aderente ai fatti.

E allora ci teniamo al presupposto accertato: non c'è stata intermediazione. Ce lo dice proprio la scansione di questa vicenda, scansione cronologica, e politica, posto che in essa abbiamo anche dovuto individuare una responsabilità ministeriale.

E la vicenda del contratto ENI-Petromin l'ha illustrata Martorelli e sarà ulteriormente chiarita dal collega Peggio.

Essa si colloca in un noto contesto e rappresentava una svolta importante, come ha sottolineato anche il presidente Andreotti nella lettera inviata agli arabi il giorno 7 giugno, lettera in cui si sottolineava l'importanza del contratto e si diceva che quella era la prima pietra di un lungo cammino in cui — diceva testualmente — «dovremo e potremo integrare questa svolta» per un ulteriore scambio di prodotti energetici, con tutto ciò che a questo è legato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALDO ANIASI

FRANCESCO LODA. Si tratta quindi di una svolta in cui l'impegno diretto tra Governo e Governo ha costituito il segno principale, la qualità decisiva.

Il 16 maggio l'Arabia Saudita, attraverso le parole del principe Fahad in visita a Roma, imprime alle lunghe trattative fino a quel momento deludenti la svolta decisiva. Viene annunciata la di-

sponibilità del Governo saudita ed è a questo punto, e cioè il 16 maggio, che matura il contratto ENI-Petromin. Ma è dopo il 16 maggio che inizia la corsa collaterale ed obliqua non alla definizione del contratto di fornitura energetica (che è cosa che va ben oltre le teste dei Parviz Mina o dei faccendieri che hanno affollato la via di quel così difficile e impegnativo contratto, che, per la prima volta, introduceva la diretta responsabilità del Governo italiano nel rapporto con il Governo arabo, attraverso le due aziende di Stato), ma ad inserirsi nella formazione del contratto per altri fini. E se un ruolo hanno avuto personaggi come Parviz Mina, questo è stato, paradossalmente, non quello di essere i mediatori del contratto ENI-Petromin, ma di essere punto di riferimento, non a caso, di quel livello e di quella qualità, per il «contratto» che ne è seguito, cioè per inserire in esso la prospettiva di una tangente. Questo è il dato e tutta la *consecutio temporum* che segue è la conferma di questa realtà.

Qui, certamente, si evidenziano le specifiche responsabilità del presidente dell'ENI. Diciamolo con molta franchezza, colleghi — anche in questo caso voglio saltare una serie di particolari, perché allungherebbero il discorso —, l'essenziale è rappresentato dal fatto che il presidente dell'ENI viene informato dall'ambasciatore quando, appunto, le trattative fra i governi hanno portato il Governo arabo, a seguito della decisione assunta dal consiglio supremo del petrolio il 28 maggio, a dare questa svolta alla politica energetica del suo paese e, soprattutto, alla politica di mercato della sua principale risorsa, decidendo positivamente rispetto alla fornitura all'Italia. Mazzanti viene informato di questo — come è stato ricordato questa mattina da alcuni colleghi — e non viene informato dal buon Mina, da questo avventuriero, pescato non per l'intermediazione, ma al solo ed esclusivo scopo di essere il punto di riferimento, lo snodo dello sporco affare del 7 per cento. Su questo non c'è dubbio: Mina sarà stato rispetto a questo, più ancora che un mediatore, una compo-

nente di grande importanza: ma rispetto a questo, non ad altro. Talché, quando il 6 giugno Mazzanti si reca da Andreotti a contratto ormai avviato, essendo fissata la firma per il 12, ha già contrattato con Mina non tanto il contratto petrolifero, ma il resto, e cioè il 7 per cento; in perfetta solitudine, ha contrattato — badate — anche la fideiussione sul 7 per cento. È un altro aspetto, questo, di cui dovremo parlare.

Da qui comincia la lunga reticenza della coppia Mazzanti e Stammati. Questo perché? Perché il giorno 6 giugno Mazzanti si reca dal Presidente Andreotti e gli accenna alla possibilità che si renda necessario, oltre al prezzo pattuito, un qualcosa in aggiunta — badate che questi sono i termini dell'informazione di Mazzanti ad Andreotti — ed ha da Andreotti l'assenso a questo, e vi è la raccomandazione che bisogna agire con la massima trasparenza e limpidezza possibile. Da quel momento il presidente Mazzanti, che aveva già in tasca la negoziazione del 7 per cento e quella della fideiussione, parla con il Presidente del Consiglio d'allora, ed i termini reali della questione non risulta siano stati espressi, e parla con Stammati. Qui comincia — abbiamo buoni motivi per credere che tutto ciò inizi il 7 giugno — l'obliqua cooperazione col ministro per il commercio con l'estero, in quanto occorre pensare a come sistemare il famoso 7 per cento, cooperazione che culminerà il 10 e 18 luglio. La vicenda diventerà chiarissima, infatti, di qui a poco. Perché Mazzanti va diritto nella sua operazione? C'è un suo primo tentativo, quello di utilizzare per il 7 per cento i fondi neri, e a questo punto convoca Di Donna. Badate, è sempre ristrettissimo il circuito delle informazioni rese dal presidente dell'ENI; solo in dicembre informerà la giunta di come sono andate le cose, quando ormai lo sapevano anche i sassi di Roma. Convoca Di Donna e gli propone l'attingimento ai fondi neri: ne ottiene un rifiuto. Si pensa allora a percorrere un'altra via, che è quella di fare intervenire una società estera dell'ENI — la IEOC — perché possa farsi

strumento di una complicata operazione che viene però definita macchinosa e quindi rischiosa. Si pensa a questo punto alla provvigione per intermediazione e si avrà un sempre più stringente rapporto di collaborazione con il Ministero del commercio con l'estero.

Voi direte che in fondo il Ministero del commercio con l'estero si sente rappresentare l'esigenza di una provvigione per intermediazione, assume per buone le notizie fornite e di conseguenza emana quella autorizzazione. Ma le cose non stanno così perché nel frattempo ci sono vari campanelli di allarme. C'è il campanello d'allarme dell'onorevole Formica, quello dell'onorevole Craxi e quello dell'onorevole Piccoli. Ormai di questa questione, cioè della questione di un contratto petrolifero su cui si è inserito un problema di tangenti assolutamente inusitato e rischioso, è diventato di dominio pubblico ai vertici dei partiti di governo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

FRANCESCO LODA. Sorgono allora preoccupazioni, e se ne ricavano ammonimenti. Sono molte a questo punto le telefonate, sono molti gli incontri ed i richiami che da più parti si indirizzano alla volta di Stammati. Ho contato soltanto i più importanti. Il primo ad intervenire su Stammati è Andreotti e naturalmente il primo assicura Andreotti. Successivamente interviene Formica e, naturalmente, Stammati lo rassicura: «Tutto va bene; tutto sarà regolare!». Poi, il 22 giugno, Stammati rassicura anche Piccoli. Badate che non si tratta di *quidam de populo*, ma Stammati dà assicurazione ai vari vertici politici in allarme su questo che, se fosse risultato vero, avrebbe rappresentato davvero più che una mina vagante, un elemento serio di pericolo e di danno per il sistema politico.

Tralascio di parlare degli incontri non smentiti che vi furono, ciascuno con diverse prospettazioni, tra Formica ed Orto-

lani. Dunque, il dato di fatto resta quello per il quale Stammati, accerchiato e pressato di richieste, raccomandato di prudenza e di attenzione, a tutti e con tutti spende tranquillità: «State tranquilli! Io sorveglio e tutto va bene!».

Ma a quel punto, colleghi, già Stammati sa che si sta costruendo, viceversa, un meccanismo che non rispondeva alla realtà. È stata citata poco fa, con grande distacco, la data del 10 luglio: no, colleghi; quella del 10 luglio è la data nella quale viene formalizzata, da parte dell'ENI, la domanda di autorizzazione alla esportazione valutaria. Ebbene, colleghi, diciamola tutta questa verità: il 10 luglio viene formalizzata dall'ENI questa domanda di autorizzazione valutaria alla quale, da settimane, stavano lavorando funzionari dell'ENI e del Ministero del commercio con l'estero (e queste cose risultano agli atti), avendo ancora in bianco non un piccolo particolare, ma addirittura il mediatore che aveva aiutato la conclusione del contratto. Ancora il 9 luglio non si sapeva quale nome dare al mediatore che doveva essere stato il protagonista dell'operazione contrattuale. Quel nome viene portato dal dottor Di Donna al Ministero del commercio con l'estero lo stesso 9 luglio, dopo che lo stesso Di Donna lo ha appreso in Svizzera da un responsabile della banca Pictet di Ginevra, il quale gli dice: «Badate: è stata scelta questa società per figurare come società di brokeraggio che ha consentito la conclusione del contratto». La società Sophilau di Panama: con azioni al portatore che garantiva il più rigoroso anonimato. Siamo al 9 luglio! Il contratto è del 12 giugno, formalmente, ed è stato bloccato di fatto già alla metà di maggio. Questa è la situazione onorevoli colleghi, ma se così stanno le cose, davvero è arduo pensare che il ministro Stammati, rispetto al fatto che la domanda di autorizzazione che gli veniva proposta fosse veritiera, possa essere assolto per buona fede. Egli non può essere assolto per buona fede, perché a questa domanda i suoi funzionari ed il Ministero hanno lavorato per giorni ed essa era così poco veritiera che



quello che doveva essere il suo contenuto essenziale, cioè almeno l'identità di chi era stato il mediatore, il giorno 9 luglio ancora non era conosciuto.

Questa Sophilau viene indicata solo allora. Pensate: è una società di intermediazione che viene indicata a distanza di un mese rispetto a quando il contratto viene definito.

Io credo, onorevoli colleghi, che questi siano aspetti non superabili, che non sia forzata l'accusa, che non ci si possa rimproverare davvero alcun pregiudizio. E d'altro canto, quando si dice — anche se questo argomento in questa sede viene solo sfiorato, perché quanto meno significherebbe ammettere che una certa coscienza della falsità c'è — che quella data dal ministro Stammati è un'autorizzazione, ed un'autorizzazione di per sé non è né falsa né vera, perché semmai falsi sono stati soltanto i presupposti; ebbene, io vi dico no, perché il falso ideologico del ministro Stammati è una falsità di chi ha concorso innanzitutto alla formazione della domanda — ed è domanda di un pubblico ufficiale anche quella —, ha concorso attraverso una domanda falsa a costituire i presupposti e le premesse per l'autorizzazione.

E non c'è dubbio che questa è parte integrante dell'atto autorizzativo, perché altrimenti, certo, tanto varrebbe che non ci fosse la distinzione, che pure il codice prevede, tra atti tipizzati per la destinazione a provare il falso e atti che comunque comportino un affidamento di verità. Se anche l'autorizzazione, come atto autorizzativo, di per sé non dispone il vero o il falso, quando tra i suoi presupposti essenziali c'è l'affermazione di fatti che di per sé sono destinati a provare la verità di ciò che viene autorizzato, allora non è avvocatesco né formalistico l'assumere anche sotto questa fattispecie che è falso in autorizzazione amministrativa il comportamento illecito del ministro Stammati; il quale — badate — era così consapevole in quel momento delle sue responsabilità, che quello che sarebbe stato un atto che, anche se per la sua delicatezza e complessità richiedeva grande

attenzione e controllo, avrebbe potuto però essere devoluto agli alti funzionari del suo Ministero, ha voluto controllarlo e seguirlo sempre di persona; ed io credo che sotto tale aspetto non sia superabile, che sia puntuale, aderente ai fatti, l'ipotesi accusatoria che noi abbiamo proposto. Avremmo aggravato questa ipotesi, di quello che tecnicamente si chiama il nesso teleologico, cioè l'aver commesso il falso per commettere il peculato; avremmo contestato questa aggravante, se noi avessimo contestato al ministro Stammati anche l'ipotesi di peculato. Ma, proprio perché abbiamo voluto tenerci aderenti ai fatti e alle prove che sono nel processo, non abbiamo ritenuto di trovare nel processo le prove di una adesione dello Stammati alla finalità distrattiva di denaro, che veniva perpetrata dai dirigenti dell'ENI in quel momento.

Ed è stata questa non certezza probatoria che ci ha suggerito di non spingere anche a questa contestazione di peculato la posizione del ministro Stammati, e di conseguenza di non contestargli l'aggravante del nesso teleologico, ma di circoscrivere a quello che è un dato certo, non superabile nei fatti, nella sequenza storica di questa vicenda, la sua responsabilità.

Così come, anche per quanto riguarda l'imputazione, a cui non può sottrarsi, per la divulgazione di notizie riservate, devo dire che c'è un aspetto di questa vicenda di cui purtroppo il tempo mi costringe ad accennare per rapidi cenni. Perché non vi è dubbio, onorevoli colleghi — e non è un caso che l'ultimo tratto dell'azione dell'Inquirente sia nato con ciò che è stato trovato a Castiglion Fibocchi —, non vi è dubbio che su questa vicenda grava un'ipoteca assai seria ed inquietante: la loggia P2. E il fatto che in quegli archivi di Gelli si sia trovato il diario di Stammati è un dato non privo di significato; viene trovato in quegli archivi quello che doveva essere un documento difensivo di uno dei possibili imputati di questa vicenda, viene trovato lì il diario costruito e tenuto da Stammati lungo tutto l'arco dei giorni in cui questa vicenda si è sviluppata. Chi aveva interesse a farlo finire

nelle casse di Gelli? Noi non vogliamo fare un processo alle intenzioni...

**PRESIDENTE.** Onorevole Loda, l'avverto che il tempo a sua disposizione è esaurito.

**FRANCESCO LODA.** Signor Presidente, se consente, la prego di lasciarmi qualche inevitabile minuto, soltanto per dare un senso alla mia conclusione.

**PRESIDENTE.** Se lei dice qualche minuto, mi pone nella condizione di non concederglielo; non può essere qualche minuto, ma soltanto pochi istanti.

**FRANCESCO LODA.** È solo per essere veritiero! Potrei dire un minuto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** D'accordo, onorevole Loda.

**FRANCESCO LODA.** La realtà è che il nome di Stammati figura nella lista di Gelli come vi figurano quelli di taluni uomini che stavano attorno a Stammati al Ministero per il commercio estero e li portati certamente per scelta del ministro. Allora ecco che qui c'è una ragione logica, da un lato, e un indizio più che sufficiente, dall'altro, per ritenere fondata anche questa ipotesi accusatoria.

D'altro canto, onorevoli colleghi, voi stessi avete scelto, lungo questa istruttoria che ci sta alle spalle; avete scelto, perché c'era un momento nel quale avevate la possibilità di accertare la fondatezza e l'attendibilità di alcuni passaggi difensivi contenuti nel memoriale di Stammati. Ed è stato quando noi abbiamo chiesto un confronto fra Stammati e taluni protagonisti della vicenda che figurano nel diario, ed in particolare un confronto fra Stammati ed Andreotti. Avete negato quel confronto ed io credo che sia sempre un errore quello di negare strumenti di accertamento processuale, ma certamente quando si decide di non adire un confronto è perché si fa una scelta, perché fra due versioni — e non c'è

dubbio che le versioni di Andreotti sono molto distanti da quelle di Stammati — si è voluto credere a quelle di Andreotti. Si è evitato quello che poteva essere un momento — certo difficile e delicato — per spremere una più persuasiva verità e si è preferito ritenere che Andreotti avesse ragione. Voi lo avete scelto: Stammati, cioè, va preso per quello che dice, ma come un imputato quando si difende e quando, per altro, non può versare elementi certi a sostegno di ciò che dice a propria discolta. Allora anche questo torna, onorevoli colleghi, e torna in un modo che credo non sia superabile.

Ecco perché colleghi — e davvero ho concluso — rassegnò la mia convinzione, che non è apprezzamento soggettivo, che è il frutto di un attento studio delle carte del processo. Molto altro andrebbe detto a sostegno di una verità che è giunta a noi soltanto parzialmente, ma che, per quella parte in cui è giunta, non può oggi essere liquidata con una archiviazione generale che suonerebbe, prima ancora che spregio delle nostre funzioni istituzionali, spregio di una esigenza elementare di verità, di giustizia. E davvero, colleghi, noi non renderemmo un buon servizio alla funzione a cui siamo chiamati! (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola all'onorevole Di Re, vorrei avvertire tutti i colleghi che sono iscritti a parlare (e ve ne sono cinque dopo l'onorevole Di Re) che necessariamente dovranno intervenire entro stasera, altrimenti domani non saremo in grado di affrontare tutte le votazioni. La seduta di oggi, comunque, andrà un po' per le lunghe.

È iscritto a parlare l'onorevole Di Re. Ne ha facoltà.

**CARLO DI RE.** Signor Presidente, per quanto mi riguarda sarò brevissimo. Anche questa volta i parlamentari repubblicani esprimeranno il loro avviso ed il loro voto nel merito della vicenda secondo la convinzione che ciascuno di essi maturerà sulla base delle relazioni della Commissione per i procedimenti d'accusa

e di tutti gli altri atti del procedimento in esame.

L'intervento che ho l'onore di pronunciare non intende quindi, in alcun modo e sotto alcun aspetto, costituire o offrire indicazioni politiche precostituite, tanto più che come rappresentante repubblicano in seno alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa non ho mai inteso — né intendo oggi in questa aula — sovrapporre indicazioni o considerazioni politiche in una sede che, per antica e sempre moderna convinzione repubblicana, prima e più che politica deve intendersi giurisdizionale.

Non più di due mesi addietro, a proposito di un'altra vicenda portata al giudizio del Parlamento in seduta comune, fu il collega onorevole Biasini, con l'autorità e il prestigio che, anche al di là dei confini del nostro partito, gli vengono riconosciuti, a rilevare i limiti, le contraddizioni, le insidie del concetto, della pratica, della procedura di «giustizia politica» (espressione che merita decisamente le virgolette). A quell'intervento dell'onorevole Biasini vorrei richiamarmi per ribadire anche in questa occasione la nostra opinione sulla inadeguatezza e incongruenza dell'attuale normativa su fatti, che possono avere rilevanza penale, attribuibili a ministri.

Nel caso di cui a noi tocca occuparci in questa seduta ritengo comunque si possa e si debba partire da una valutazione non sempre altrettanto legittima, e talvolta neppure possibile, su altri casi, oggetto di attenzione da parte della Commissione, nel corso della sua tormentata e controversa storia. Si tratta di riconoscere un'articolazione ed una intensità di indagine anche su piani di osservazione diversi, che hanno riguardato il caso ENI-Petromin, che non ha precedenti (come è giustamente sottolineato nella relazione di maggioranza).

Si sono susseguiti ad indagare sul caso, in ordine di tempo, la Commissione bilancio della Camera, la commissione amministrativa nominata dal ministro delle partecipazioni statali, la procura della Repubblica di Roma, la Corte dei conti, il

Ministero del tesoro, la stessa Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa già nella scorsa legislatura (e di ciò si è ampiamente parlato già nella scorsa legislatura).

Per quanto concerne l'attività della Commissione per i procedimenti d'accusa, credo che occorra dar atto ai colleghi Martorelli e Vitalone di aver compiuto le più attente e scrupolose ricerche, avvalendosi anche della collaborazione del ministro degli affari esteri per superare gli ostacoli che dettati legislativi e consuetudini consolidate frappongono in diversi paesi alla piena conoscibilità di operazioni finanziarie, colà sotto molti punti di vista privilegiate, proprio per le difficoltà che esistono di accertarne la natura e i contenuti.

Del resto, non è sull'ampiezza e sulla estensione delle indagini svolte che si incentrano le diverse conclusioni delle relazioni qui pervenute. Lo stesso onorevole Franchi, nel riferirsi ad un «ombrello elvetico» e ad un «ombrello austriaco» intende soprattutto rilevare come in Svizzera prima ed in Austria poi ci sia stato impedito di decifrare con esattezza tutti i movimenti bancari che in qualche modo avrebbero potuto aver riferimento alla questione ENI-Petromin. Ma, me lo consenta l'onorevole Franchi, la via delle ipotesi, per quanto suggestiva, non è la via maestra della funzione, tutta giurisdizionale — ripeto — e niente affatto politica, che qui siamo chiamati ad assolvere. È in questo senso che non mi sembra opportuno né corretto ragionare in termini di «ombrelli» elvetici o austriaci che siano. È un fatto, amaro quanto si vuole, ma non per questo eludibile, che sui diversi motivi e sulle diverse implicazioni che hanno scatenato le polemiche del 1979, e quindi portato alla sospensione della fornitura energetica, la Commissione non è pervenuta a conclusioni efficaci, documentate e non ipotetiche, verificate e non supposte; sicché nelle relazioni oggi al nostro esame, quale che ne sia la proposta, tutto ruota, o meglio si impenna, attorno all'atto ministeriale di concessione del permesso di esportazioni di valuta per il

pagamento della provvigione alla Sophilau. Atto certamente importante e significativo, ma — non dimentichiamolo — conseguenza in se stesso di decisioni assai più importanti e significative, prese da altri ed in altre sedi.

Tale fatto, a giudizio del senatore Martorelli, sarebbe sufficiente a determinare il reato di falsità ideologica su autorizzazioni amministrative (reato previsto e punito dall'articolo 480 del codice penale) per aver rilasciato una autorizzazione amministrativa in accoglimento della domanda presentata dal presidente dell'ENI. Il falso ideologico consisterebbe nella dichiarazione di necessità, per la conclusione del contratto, di un'opera di intermediazione della società Sophilau, così avallando — sempre nella ricostruzione del relatore di minoranza, senatore Martorelli — una mediazione che avrebbe invece avuto altre caratteristiche e tutt'altra finalità.

Nella relazione di maggioranza del senatore Vitalone si sostiene e si dimostra che vi sarebbe stata, viceversa, vera e propria attività intermediatrice, dal momento che il ricorso a mediazioni di tal genere è ricorrente nella pratica internazionale delle forniture petrolifere; che l'entità delle provvigioni era assolutamente congrua ed il contratto risultava, all'epoca, straordinariamente conveniente (sono queste le parole del relatore di maggioranza); che non vi erano stati interessi italiani nella intermediazione, ritenendo, in definitiva, che l'autorizzazione al trasferimento valutario sia avvenuta in modo conforme alle leggi vigenti e sia stata tale da non racchiudere ipotesi di reato ministeriale o di altra indole.

Ora, a me pare che la concessione della autorizzazione ministeriale, seppur elemento fondamentale per la corresponsione della mediazione, non possa venir estrapolata dal più generale quadro di ricostruzione della vicenda e diventare essa stessa oggetto di divisione tra colpevolisti e innocentisti. Questo quadro si presenta estremamente poco nitido e poco affidabile in termini di linearità e di trasparenza dell'attività degli enti pubblici.

Come parlamentare, ma prima ancora come cittadino, mi vengono spontanei alcuni interrogativi: perché della decisione non fu investita la giunta dell'ENI? Perché il ricorso ad una società di cui non erano chiare le finalità sociali? Perché l'aggrovigliarsi di tante società e di tanti passaggi? Perché documenti così riservati erano finiti in casa Gelli? Da questi interrogativi, tutti rimasti senza risposte convincenti, non voglio, per quanto mi concerne, dedurre ipotesi di reato ministeriale. Ciò non sarebbe corretto e non contribuirebbe a quella moralità e responsabilità delle istituzioni e dei rapporti tra le istituzioni stesse, per la quale noi repubblicani da sempre ci battiamo. Non di meno, se moralità e responsabilità delle istituzioni e dei rapporti tra esse continuassero a non essere sentite dall'opinione pubblica come effettive ed operanti, rischierebbero con esse di venir travolte la democrazia e la libertà, tanto faticosamente riconquistate dal nostro paese. Sicché, per quanto assillanti e certamente preminenti si presentino gli interrogativi che ho voluto porre, essi non investono direttamente — anche se indirettamente ne sono il cuore — la valutazione della liceità o meno del pagamento di provvigioni in contratti internazionali, con conseguente relativo trasferimento di valuta.

Emerge a tal proposito un altro aspetto, su cui pure mancano indicazioni precise: se, cioè, si possano applicare a livello di grandi accordi internazionali le disposizioni previste per negozi giuridici di più modesta entità economica e di facile individuazione operativa. Direi che il problema è duplice. Da un lato c'è l'esigenza di tutelare la vita e l'attività degli enti economici, rispetto ad inquinamenti e pressioni di ogni tipo. Dall'altro lato c'è l'esigenza di definire e regolamentare le intermediazioni su scala internazionale, anche con riferimento all'esportazione della corrispondente valuta, affinché la nostra presenza sui mercati sia disciplinata da norme meno opache ed ambigue.

Continuare a trascurare tale aspetto della realtà e della fisionomia di un mo-

dero Stato di diritto vuol dire di fatto favorire quelle aggregazioni e corporazioni, più o meno occulte, nelle quali più volte si sono riscontrate prevaricazioni di gruppi affaristici, magari dotati di protezioni politiche.

Non mancano pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, occasioni e motivi per trasferire in azione politica di riforma, di garanzia e di credibilità democratica quel che dal caso ENI-Petromin può e deve ricavarci. Considerazioni, e più ancora collocazioni politiche di altro tenore sarebbero altresì fuorvianti. Maggioranza ed opposizione, destra e sinistra, pentapartito e alternativa, non sono per noi repubblicani all'ordine del giorno di questa seduta. Il reato penale come reato individuale e soltanto tale è valore irrinunciabile della nostra idea del diritto, del nostro attaccamento alla democrazia, del nostro rispetto per qualsiasi accusato e per qualsiasi accusabile. Ecco perché — come avevo annunciato all'inizio del mio intervento — ogni parlamentare repubblicano esprimerà liberamente e serenamente il proprio convincimento in ordine ai profili di responsabilità penale sui quali il Parlamento è chiamato a pronunciarsi. Questo, e soltanto questo, ci sembra l'atteggiamento degno della responsabilità di cui siamo investiti dall'attuale tipo di procedura, senza strumentalizzazioni e senza acquiescenze, entrambe lontane dalle nostre tradizioni e comunque non utili al risanamento di questa democrazia.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Romano. Ne ha facoltà.

**DOMENICO ROMANO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'inizio del mio dire desidero portare una parola di chiarezza in ordine al comportamento della rappresentanza socialista nella Commissione parlamentare inquirente ed in particolare al momento del voto delle relazioni sulla vicenda ENI-Petromin. Ciò innanzitutto per un ossequio al Parlamento ed in secondo luogo affinché la verità venga consacrata agli atti e la stampa riporti le

notizie rispettando pienamente i fatti così come accadono ed i comportamenti così come vengono a manifestarsi.

La verità è che nella seduta in cui si votarono le relazioni dei colleghi Vitalone e Martorelli esposi una posizione che si concretizzava in una proposta. In altre parole, ritenevo opportuno, se non necessario, anche per il dovuto rispetto del Parlamento, affrontare la discussione di fronte alle Camere riunite con una semplice relazione espositiva delle attività istruttorie, ponendo così il Parlamento in seduta comune nella condizione di definire il proprio convincimento alla luce di quanto fosse scaturito dal dibattito che in esso si sarebbe svolto.

Di fronte al rigetto della mia proposta non mi restava che non partecipare al voto proprio perché l'esprimersi sulle due relazioni impediva di fatto il dispiegarsi corretto nel Parlamento stesso di quella dialettica che pure si auspicava. Non diserzione, quindi, collega Franchi, bensì partecipazione sempre attiva ai lavori della Commissione e disponibilità a favorire indagini a tutto campo, perché nessun dubbio, incertezza o ombra potesse rimanere rispetto alla vicenda ENI-Petromin.

D'altra parte, un comportamento non diretto all'accertamento della verità sarebbe stato un controsenso per un socialista, dal momento che la vicenda ENI-Petromin è nata proprio per iniziativa dei socialisti. Abbiamo quindi collaborato con i relatori e sostenuto la loro attività istruttoria, svolta peregrinando nelle diverse parti del mondo; ma quella encomiabile volontà non ha dato i risultati sperati, e questo non per mancanza di volontà o di impegno da parte della Commissione, bensì per ostacoli obiettivi, vuoi di legislazione estera vuoi di volontà politica. Certo è che non abbiamo potuto raggiungere la certezza circa i destinatari delle erogazioni — mi esprimerò in questi termini — aggiuntive rispetto a quelle dovute come corrispettivo delle forniture di petrolio effettuate in favore del nostro paese.

Non abbiamo avuto il conforto di risultati positivi in questa direzione, però i

fatti esistono. Ma quali sono questi fatti? Il contratto vantaggioso di fornitura di petrolio è pacifico, è accettato da tutti e le cifre non possono essere smentite. C'è stato un contratto, chi dice accessorio, chi dice di intermediazione o accessorio di intermediazione — poi chiarirò che c'è una contraddizione che non può consentire questa qualificazione —; c'è stato l'impegno collegato al contratto di stipula della fornitura di petrolio tra la Petromin e l'ENI che vedeva a carico dell'AGIP un sovrapprezzo complessivo di circa 200 miliardi.

Si tratta di provvigione? Si tratta di sovrapprezzo? Si tratta di spesa accessoria, come con *humor* tutto inglese l'ha definito l'ex ministro Ossola? Si tratta di spesa promozionale, come si esprime l'onorevole Andreotti? Si tratta di spesa propiziatrice, come si esprime l'ex ministro Stamatii? Di che cosa si tratta, in sostanza? Certo, il collega Vitalone non mi può contestare sul piano giuridico che non ci troviamo di fronte ad un contratto di intermediazione secondo quanto disciplinato dall'articolo 1754 del codice civile; lo dice la relazione Scardia in modo incontestabile. Si dirà che ci troviamo di fronte ad una intermediazione anomala; ma che significa intermediazione anomala? Esiste o non esiste l'intermediazione, il contratto di mediazione?

In questa circostanza ci troviamo di fronte ad un sovrapprezzo, ad un prezzo aggiuntivo, e scolasticamente dovrei dire che non può essere un contratto accessorio perché quest'ultimo è sostenuto, appoggiato e supportato dal contratto principale. Il contratto di intermediazione è un contratto propedeutico al contratto principale, precede, perché la mediazione deve essere espletata per far concludere il contratto. Se è accessorio vuol dire che è aggiuntivo e se è aggiuntivo non è mediazione e se non è mediazione è sovrapprezzo. Su questo non ci sono dubbi.

D'altra parte i colleghi che mi hanno preceduto, i relatori stessi, nel ricordare la cronistoria degli avvenimenti hanno messo in evidenza taluni punti fermi attraverso le date. La prima data significa-

tiva per l'inizio del rapporto proficuo tra la Petromin e l'ENI è quella del 16 maggio 1979 perché prima, ancorché ci siano stati tentativi da parte del presidente Mazzanti e dei nostri rappresentanti diplomatici in Arabia Saudita, non si sono avute manifestazioni positive in tale direzione. Solamente dopo le dichiarazioni del principe ereditario Fahad a Roma comincia ad apparire un orizzonte più rassicurante; e, badate bene (e questa è una circostanza che è stata subito messa in evidenza anche da parte di altri colleghi che mi hanno preceduto), il 16 maggio avviene la visita del principe ereditario Fahad, che rilascia le sue dichiarazioni di disponibilità ad esaminare la richiesta dell'AGIP, dell'ENI nei confronti della Petromin; e il 18 maggio già si ha la telefonata tra Sarchi e Mina; non sappiamo da chi dei due sia stata presa l'iniziativa, ma certamente si è avuta la telefonata.

Il 22 e 23 maggio si hanno incontri a Londra tra Sarchi e Mina, con la presenza di Greppi; e il 25 maggio — dice Sarchi, smentito da Mina (il quale poi, a Parigi, nel confronto riconoscerà parzialmente la veridicità delle dichiarazioni di Sarchi) — si sostiene sia avvenuto l'accordo tra Sarchi e Mina circa il corrispettivo (a che cosa ancora non sappiamo) del pagamento del 7 per cento aggiuntivo al prezzo stabilito o da stabilire fra le parti. Il 25 maggio, dunque, c'è l'accordo; il 28 ed il 29 maggio ci sono ancora notizie negative da Riyadh circa le prospettive della realizzazione dell'accordo.

Il 3 giugno, invece, arriva finalmente la buona notizia: Solera viene ad essere destinatario della telefonata di Taher: «Siamo disponibili a firmare il contratto». C'è la lettera di ringraziamento di Andreotti al principe Fahad del 7 giugno; il contratto viene firmato da parte italiana il 12 giugno, ed il 16 giugno da parte di Taher, in rappresentanza dell'ENI-Petromin.

Il 10 luglio — badate, colleghi: le date hanno un significato — c'è una lettera a firma di Baldassarri alla Sophilau, con la quale si dichiara che si è d'accordo nel

confermare il pagamento del corrispettivo del 7 per cento per la consulenza e l'assistenza prestata in favore dell'AGIP per la predisposizione e la stipulazione del contratto.

Il 10 luglio, contemporaneamente, Mazzanti rivolge a Stammati l'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esportazione della valuta per pagare ... che cosa? La provvigione? No, abbiamo detto che non può trattarsi di provvigione. Il sovrapprezzo? Chiamiamolo sovrapprezzo; le spese prozioriatrici.

FRANCESCO ONORATO ALICI. *L'ex voto!*

DOMENICO ROMANO. C'è indubbiamente questa somma aggiuntiva che si è concordato di pagare; c'è stata questa richiesta di autorizzazione amministrativa per l'esportazione della valuta, *ergo* noi dobbiamo valutare se questi fatti sono lineari, sono limpidi, sono legittimi. Ora, signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo dire subito che l'onorevole Andreotti ha detto al ministro Stammati: «bene, noi abbiamo bisogno di petrolio, ci troviamo di fronte all'emergenza energetica, si stipuli il contratto ancorché si debba pagare questa intermediazione aggiuntiva — non si dovrebbe fare — purché tutto sia fatto nel modo più limpido e solare possibile».

Il collega Vitalone direbbe «il tutto dovrebbe essere fatto con meridiana chiarezza». Scusate, nessuno può dire che da parte del ministro Stammati e di Mazzanti si sia posto in essere un comportamento limpido, lineare e solare, posto che si dà mandato a Davoli e Battisti di incontrarsi con Sarchi e Di Donna per predisporre l'istanza di autorizzazione, e stante una diversità tra le richieste contenute nell'istanza firmata da Mazzanti e il dispositivo, cioè l'autorizzazione del ministro Stammati. Non è possibile poter dichiarare che questo comportamento sia lineare, limpido, di meridiana chiarezza o luminosità. C'è tutto un operare, un organizzare il contenuto, anzi la struttura dicono i funzionari, dicono Battisti e Davoli, la struttura della istanza, quindi un con-

cepire l'organizzazione della istanza in modo da far apparire formalmente la cosa lineare e legittima. Badate bene, colleghi, che io sto parlando di linearità, di limpidezza e di legittimità, non parlo, e non a caso, di liceità. Perché dico questo?

Perché riteniamo che in questo dibattito dobbiamo dare un contributo di chiarezza e, per quanto mi riguarda, come socialista, penso che io debba dare risposta almeno a quattro interrogativi. Primo: il pagamento concordato di circa 200 miliardi oltre il prezzo pattuito per la fornitura di petrolio è un corrispettivo legittimo o è un pagamento aggiuntivo o è un sovrapprezzo? Mi pare che io abbia già dato la risposta: per me è un pagamento aggiuntivo, non è un contratto posto in essere preliminarmente al contratto principale ed essendo stato qualificato dallo stesso collega Vitalone come contratto accessorio, cioè che si poggia, si sostiene al contratto principale, è un sovrapprezzo a quello stabilito per la fornitura del petrolio.

GIANLUIGI MELEGA. Legittimo, lecito o no?

DOMENICO ROMANO. Questo attiene alla valutazione del Parlamento. Comunque, il filo logico del mio discorso intendo governarlo io, così come non tenterò di governare il tuo.

È stato limpido, solare, di meridiana chiarezza il comportamento del ministro Stammati e di Mazzanti, presidente dell'ENI, in ordine all'autorizzazione dell'esportazione di valuta in favore della società Sophilau? Ho già risposto di no.

Hanno fatto bene i socialisti ad intervenire prima, durante e dopo la stipula del contratto e a denunciare i pericoli che si manifestavano all'orizzonte con la conclusione del contratto accessorio, come amate dire voi che sostenete la tesi dell'intermediazione?

I socialisti hanno fatto bene a richiamare l'attenzione del ministro Bisaglia, attraverso l'intervento dell'onorevole Craxi? Hanno fatto bene, a mezzo dell'in-

tervento di Formica nei confronti di Stammati, a segnalare che con i proventi che sarebbero stati assicurati con il contratto accessorio, si pensava — secondo quanto dichiarato da Ortolani — di portare avanti operazioni dirette a sconvolgere il sistema editoriale italiano, ad influire nella vita interna dei partiti, a destabilizzare in definitiva la vita democratica del nostro paese?

Hanno fatto bene i socialisti a denunciare quanto stava avvenendo. Ciò nonostante, non solo il contratto principale è stato concluso — e questo è un fatto positivo —, ma è stato concluso anche l'altro contratto, quello accessorio. Per altro, quest'ultimo — questo è un fatto che è sfuggito un po' a tutti — è stato realizzato in un momento in cui il Governo era in crisi: c'erano state le elezioni dei primi di giugno 1979; subito dopo vi erano state le dimissioni del governo Andreotti; il ministro Stammati, però, anche se dimissionario, va avanti nonostante le sollecitazioni che gli provenivano da tutti: da Piccoli, da Bisaglia, da Formica.

Si aveva urgenza. Perché? Esisteva il pericolo che le scuole rimanessero chiuse; esisteva il pericolo dell'emergenza energetica, che ormai era un fatto acquisito alla coscienza di tutti, ergo bisognava concludere speditamente? O c'erano altre ragioni che imponevano tanta speditezza? Si dice che a tanto si è dovuto arrivare con tempestività perché altrimenti non si sarebbe arrivati all'esecuzione del contratto: può darsi.

Devo dire che, dalla lettura degli atti e dall'andamento del dibattito, in Commissione prima e in Assemblea poi, in me persistono alcuni dubbi sul fatto che parte di quel 7 per cento potesse rimanere in Arabia Saudita.

Esiste tutta una letteratura e tutti i giornali di portata nazionale parlano di coloro che sostengono che il sovrapprezzo non si deve pagare e che si è ingenui a farlo; e di coloro che sostengono che non si devono pagare non le intermediazioni (che sono una cosa legittima, liberalizzata da tutti gli ordinamenti nazionali e internazionali) ma le tangenti, che sono altra

cosa. Le intermediazioni, lo ripeto, sono una cosa legittima, sono le tangenti che sfuggono a qualunque disciplina nazionale e internazionale e quindi configurano un reato. Può darsi, perché no? Gli arabi sono levantini e può darsi — anzi tutti ormai dicono — che con loro si tratti soltanto pagando un sovrapprezzo, perché altrimenti non si concludono affari.

Ma, se fosse stato così, io chiedo perché mai Andreotti, con la sua esperienza, e Stammati, con la sua esperienza di ex capo di gabinetto, di vicedirettore generale del commercio estero, di ragioniere generale dello Stato, non abbiano colto la possibilità di ricorrere al segreto di Stato per una ragione economica così consistente e significativa. Come ci ha detto Martorelli, ad esempio, per l'università di Riyadh è stato necessario ad un certo momento non pagare una intermediazione ma un sovrapprezzo. E il Governo ha posto il segreto di Stato. Ma anche in quella circostanza il Presidente del Consiglio poteva dire benissimo in Consiglio dei ministri: abbiamo stipulato un contratto vantaggiosissimo per il nostro paese, non vi sono in modo assoluto pericoli di inquinamento del mondo politico e amministrativo italiano, me ne assumo la responsabilità, le cose sono state fatte con il massimo di pulizia e di correttezza.

Ma questo non è stato fatto e anzi dalle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio Andreotti (e oggi ministro degli esteri) si ricava qualcosa di più, cioè che si ha, se non la certezza, l'avvisaglia che taluno abbia ricavato benefici dal rientro, almeno in Svizzera, di questi fondi collegati al sovrapprezzo (o tangente che sia). E quindi si pensava di far luce, si annunciava che si sarebbe fatta luce. Invece luce non si è fatta e ci troviamo di fronte a questa incertezza circa gli eventuali destinatari. E non solo quelli italiani, perché non sappiamo neppure quali siano stati gli eventuali destinatari arabi. Sappiamo solo che esistono questi conti in Svizzera.

Dico di più: devo dare atto al collega Vitalone (e mi dispiace che non sia presente) della sua onestà intellettuale. Mi